

nali previste per il sequestro “probatorio” penale dal codice di procedura penale (richiamato peraltro, in via generale, dall’art. 13 legge 689/81).

Con la conseguenza, sul piano applicativo, che il sequestro del motoveicolo operato, anche nel caso considerato, dagli Organi accertatori della violazione costituente reato va sottoposto al regime ed ai precisi termini di cui rispettivamente agli artt. 354 e 355 c.p.p., dovendo altrimenti – come sembra nel caso di specie – perdere di efficacia se non convalidato dall’autorità giudiziaria nel termine previsto (...)».

A.G.S. – Parere del 26 maggio 2008 n. 70457.

Liquidazione degli usi civici su terre private gravate (consultivo 16254/08, avvocato F. Lettera).

«1.- Codesto Dipartimento richiede parere sui criteri per la liquidazione degli usi civici su terre private in forza dell’art. 4 (novellato) legge Lazio n. 6 del 2005.

La legge 6/2005 ha rinviato alla legge 1766/1927 per le modalità di liquidazione degli usi civici sulle terre private gravate; si osserva che trattasi di un rinvio presente nella legislazione settoriale delle altre Regioni.

La legge 1766 del 1927, contiene disposizioni di principio nella materia degli usi civici, distinguendo tra terre private gravate e demani collettivi.

I diritti di uso civico sui demani collettivi sono particolarmente tutelati; è ricorrente in giurisprudenza e dottrina, rinvenire affermazioni di inalienabilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità dei demani collettivi (1).

Si ricorda, comunque che tale regime vincolistico non è assoluto, in quanto in alcuni casi l’alienazione è possibile, per quanto soggetta a limitazioni, controlli ed autorizzazioni.

I demani collettivi devono essere assegnati a categoria (art. 11) (2); i terreni di categoria *b*) sono destinati ad essere ripartiti (3).

(1) La norma di cui all’art. 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766...costituisce solo un temperamento di indole pratica, ispirato all’interesse di evitare che determinate situazioni, specie se risalenti a tempi antichissimi, rimangano ancora indefinitamente incerte, nonché al *sempre immanente principio dell’imprescrittibilità ed inalienabilità degli usi...* (Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 1995, n. 792).

(2) Art. 11, c. 1 legge 1766/1927: “*I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all’art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.*”

(3) Art. 13, c. 1 legge 1766/1927: “*I terreni indicati alla lettera b) dell’articolo 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.*”.

I terreni assegnati alla cat. a) formano la categoria dei demani collettivi di uso civico, di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, frazioni ed associazioni agrarie.

Gli usi civici sulle terre private gravate vanno liquidati su richiesta della proprietà, e per attuare tali procedimenti fu istituita la magistratura speciale commissariale per la liquidazione degli usi civici, inizialmente anche con ampie funzioni amministrative.

La liquidazione è disposta mediante divisione o scorporo (art. 5) (4) se non sono state apportate migliorie al fondo (5); invece per effetto delle migliorie apportate al fondo, la liquidazione degli usi si dispone con la imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica, *“in misura corrispondente al valore dei diritti...”* (art. 7) (6).

L'art. 4, c. 2 (testo novellato) legge Lazio n. 6/2005 rinvia alla legge statale *“Per la liquidazione dei diritti di uso civico sui terreni di cui al comma 1, l'accertamento dei valori è effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 1766/1927.”*

I criteri espressi dalla sentenza della Corte cost. n. 83 del 1996 non appaiono applicabili in quanto la predetta sentenza si era pronunciata sul testo espunto dell'art. 4 cit..

2.- Secondo la legge 1766/1927, per la determinazione del canone di natura enfiteutica occorre accertare se trattasi di un solo diritto (uso) o di una pluralità di usi; inoltre bisogna verificare la natura dell'uso, in specie se esso sia di tenue entità (ex art. 5, c. 5 legge 1766/1927).

Deve essere anche accertato se gli usi civici praticati siano di natura essenziale od utile (art. 4 legge 1766/ 1927).

Il canone annuo di natura enfiteutica è correlato al valore dei diritti di uso civico che il proprietario ha domandato di liquidare (art. 7).

Pertanto è coerente con la disciplina settoriale il richiamo fatto con la citata lettera prot. 14879 del 29 gennaio 2008 secondo la quale *“con l'entra-*

(4) Art. 5, c. 1 legge 1766/1927: *“Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente”.*

(5) Cass. civ., SS.UU. sent. 20 gennaio 1989, n. 297: *“Il compenso per la liquidazione di diritti di uso civico non può essere costituito dall'assegnazione al comune di una porzione del fondo gravato dai diritti medesimi, come previsto in via generale dall'art. 5 legge 16 giugno 1927 n. 1766, ma soltanto da un canone annuo a favore del Comune, ai sensi dell'art. 7 l. cit., qualora il proprietario abbia apportato al terreno sostanziali e permanenti migliorie, restando esclusa, in tale ipotesi, ogni facoltà discrezionale...di optare per detta assegnazione, ed altresì non rilevante che vi sia”.*

(6) Art. 7, c. 1 legge 1766/1927: *“Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie”.*

ta in vigore della L.R. n. 6/2005, si deve tenere conto del valore del diritto di uso civico estinto con la liquidazione.”

3.- Appare opportuno precisare, per quanto ben noto, che il criterio relativo alla liquidazione degli usi civici su terre private è totalmente differente dalla legittimazione delle occupazioni di terre di uso civico appartenenti a Comuni, frazioni ed associazioni agrarie (art.9 legge 1766/1927)».